

tano ubbidienza e rispetto (art. 3 Regol.) ⁽⁶⁵²⁾ e non può rifiu-
targli il concorso del battello-pilota per le operazioni d'ormeg-
gio (art. 9 Regol.).

L'obbligo dell'obbedienza e del rispetto non è sancito solo
dal detto art. 3, ma anche, in maniera generica, dall'art. 92
del cod. per la mar. merc. ⁽⁶⁵³⁾, ed in modo specifico, dall'art.
66 dello stesso codice, per il quale il pilota pratico, per tutto
il tempo che gli è affidata *la direzione della nave*, è considerato
sott'ufficiale *sotto la dipendenza* del capitano e degli ufficiali di
bordo ⁽⁶⁵⁴⁾.

Il pilota riveste, dunque, due qualità diverse nel medesimo
istante: l'una, d'indole privata, di sott'ufficiale alla dipenden-
za del capitano per tutto il tempo che gli è affidata la direzione
della nave; l'altra, di diritto pubblico, di pubblico ufficiale alla
dipendenza dell'autorità marittima durante l'esercizio delle sue
funzioni (art. 2 Regol.). Diremo in seguito se queste due qua-
lità antitetiche possano coesistere senza distruggersi.

139. - *Direzione della nave pilotata.* — Al pilota che scorta
una nave appartiene indubbiamente *la direzione* della stessa,
come si scorge dal testo del ricordato art. 66. Ma in che consi-
ste questa « *direzione* »? Non vogliamo precorrere quanto in
seguito diremo ampiamente; qui basta solo riportare l'art. 201
dello stesso codice, secondo il quale:

« Il pilota che scorta una nave ha diritto di stabilire la
« rotta e di comandare ogni manovra di vele, di ancore, di

(652) Sic., l'art. 548, I comma, del regol. esec. del cod. per la mar. merc. colo-
niale.

(653) Art. 92: « I capitani e padroni devono mantenere l'ordine e la polizia sul-
« la propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qua-
« lità, devono loro *rispetto ed obbedienza* in tutto ciò che concerne la tranquil-
« lità di bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie, ed il successo
« della spedizione ».

Al posto di quest'articolo, il progetto 1931 di cod. mar. recita all'art. 186, I
comma: « Le persone *dell'equipaggio* devono prestare obbedienza ai superiori e
conformarsi a tutte le prescrizioni date da questi per il mantenimento dell'ordine
e della disciplina di bordo ».

(654) Identico all'art. 66 è l'art. 68 del cod. per la mar. merc. della Tripo-
litania e Cirenaica. Cfr. art. 93, lett. e) del prog. 1931 di cod. mar.